



POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE
Enti Pubblici

UBICAZIONE DEL RISCHIO:

ENTI ASSICURATI: come da elenco allegato

SOMME ASSICURATE: €.

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
SOCIETA':	l'impresa assicuratrice.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
VALORE COMMERCIALE:	il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato;
STIMA ACCETTATA	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti;
VALORE DICHIARATO:	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale del oggetto colpito da sinistro;
DEPREZZAMENTO:	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro il 30° giorno successivo a quello di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga il premio nei tempi sopra previsti, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento e la Compagnia non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

1.6 DURATA DEL CONTRATTO

La polizza ha durata di anni __, mesi __ e giorni __ fino al __/__/__ e non è rinnovabile tacitamente.

Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata superiore ad un anno è in facoltà delle parti di rescinderlo, in occasione di ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza anniversaria stessa.

Alla scadenza la Società si impegna, a richiesta del Contraente, a prorogare l'assicurazione per un periodo di non superiore a 90 giorni alle medesime condizioni economiche e normative in corso.

1.7 PERIODO DI ASSICURAZIONE

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**2.1 RISCHI ASSICURATI**

La Società, sulla base delle informazioni fornite, si obbliga, entro i limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, rottura, smarrimento e qualsiasi altro evento dannoso - indipendentemente dalle circostanze in cui si verifichi - non espressamente escluso dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che colpisca i beni di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del contratto.

2.2 ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da danneggiamenti o perdite:

- a) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essergli stati affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- b) dovuti a truffa;
- c) dovuti ad estorsione, a meno che tanto la violenza o minaccia quanto la consegna dei beni assicurati siano poste in atto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- d) derivanti da lacerazioni, da semplici bruciature, guasto meccanico ed elettrico, logoramento, deperimento o rottura degli enti assicurati prodotti dall'uso e dal tempo, o da difettosa manipolazione;
- e) provocati da tarme, topi od altri animali o insetti;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- g) verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura;
- h) che siano direttamente o indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati;
- i) per ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;
- l) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi;
- m) che riguardino il valore affettivo, il mancato uso, il cessato o ridotto lucro, l'indisponibilità, nonché qualsiasi altra forma di danno indiretto o consequenziale;

purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.

CONDIZIONI PARTICOLARI**3.1 MEZZI DI CHIUSURA E DI PREVENZIONE**

L'assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da validi mezzi di chiusura e da efficienti sistemi di prevenzione anticrimine ed antincendio.

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a metterli in funzione ogni qual volta i locali stessi restano incustoditi ed a mantenerne il perfetto stato funzionale curandone la regolare manutenzione.

In caso di inosservanza, da parte del Contraente o dell'Assicurato o di chi per esso, la Società in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato il **80%** dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il **20%** rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

3.2 FENOMENI ATMOSFERICI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. **2.2 Esclusioni** l'assicurazione si intende estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di:

- a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b) bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizzerà i danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà una somma maggiore del **70%** del valore di ogni singolo oggetto.

3.3 TERRORISMO, EVENTI SOCIO-POLITICI**3.3.a Terrorismo**

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Reale Mutua risponde :

- dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo.
- degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatesi in conseguenza di terrorismo.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche
- virus informatici di qualsiasi tipo

In nessun caso Reale Mutua sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri che avvengano per ciascun anno assicurativo, importo superiore a quello indicato in polizza.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile per il periodo di rischio non corso.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una somma maggiore di € 50.000,00 e, comunque, non più del 50% del valore di ogni singolo oggetto.

3.3.b Eventi Socio-politici

Reale Mutua indennizza l'assicurato:

- dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, verificatesi in occasione di tumulti, popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatesi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

Reale Mutua non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- d) verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- e) di scritte od imbrattamento.
- f) di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni da incendio, esplosione, scoppio, implosione anche se verificatesi durante il suddetto periodo.

Ai soli fini della presente garanzia non sono comunque considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- Qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;

- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile per il periodo di rischio non corso.

In nessun caso la Società pagherà una somma maggiore del 70% del valore di ogni singolo oggetto.

3.4 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d. a enti mobili all'aperto;
- e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 sul pavimento.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una somma maggiore di € 50.000,00 e, comunque, non più del 30% del valore di ogni singolo oggetto.

3.5 GARANZIA FURTO E RAPINA

Relativamente alla garanzia furto e rapina, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una somma maggiore del 70% del valore di ogni singolo oggetto.

3.6 FRANCHIGIA ASSOLUTA

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo calcolato a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato stesso.

CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati o distrutti, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimaste, anche se danneggiati.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera c) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- e) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni che della realtà del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

4.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state danneggiate, sottratte o perdute beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non danneggiati, sottratti o perduti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

4.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi; Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.4 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati colpiti o meno da sinistro;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

4.5 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

4.6 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, la somma assicurata si intende ridotta di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

4.7 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per lo stesso rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

4.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente o l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti ai comma a), b) e c) dell'art. 2.2 - Rischi esclusi.

4.9 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.10 RECUPERO DEI BENI SOTTRATTI

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto od in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le merci ed i valori medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuato i relativi conguagli.

IL CONTRAENTE

SOC. REALE MUTUA DI ASS.NI

Agli effetti dell'articolo 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

1.5) Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.



- 2.2) Esclusioni.
- 4.1) Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro e relative sanzioni.
- 4.2) Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti.
- 4.3) Procedura per la valutazione del danno
- 4.5) Mandato dei periti
- 4.6) Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
- 4.7) Assicurazione presso diversi Assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.

IL CONTRAENTE